





**COMUNE DI SOVERIA MANNELLI**  
*Provincia di Catanzaro*

In ordine all'argomento in oggetto, relaziona ampiamente ed analiticamente il Capogruppo di Maggioranza, Michele Chiodo, richiamando i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti, nonché quelli della relazione del Responsabile del Servizio Finanziario, recepiti pressoché integralmente nella proposta deliberativa. Lo stesso Consigliere, a margine della sua esposizione, sottolinea, come già fatto in precedenti sedute consiliari, come le criticità evidenziate dalla Corte dei Conti rimarchino uno stato di sofferenza della gestione finanziaria dell'Ente dovuto, in buona parte, ad una gestione non avveduta del servizio finanziario.

Al termine della relazione introduttiva, prende la parola il Consigliere Leonardo Sirianni, soffermandosi sull'analisi degli indicatori di deficitarietà strutturale. Evidenzia come oggi sia difficile la gestione del bilancio corrente: una volta i trasferimenti dello Stato erano sufficienti, ora il trend forzoso indotto dal Governo con la progressiva riduzione dei trasferimenti dello Stato ha prodotto il risultato di creare difficoltà ai Comuni anche nell'incasso delle somme accertate, così come anche rilevato dalla Corte dei Conti, che segnala il mancato incasso dei residui attivi. E' sempre più difficile amministrare un piccolo Comune: per garantire i servizi, per crescere, produrre e investire è necessario trovare strade alternative quali l'accorpamento dei servizi o l'unione dei Comuni, in modo tale da fronteggiare le difficoltà di cui sopra (evasione, difficoltà a raccogliere i proventi di varia natura).

Dichiara l'astensione del gruppo di minoranza.

Replica il Consigliere Chiodo, apprezzando il tono pacato e costruttivo del Consigliere Sirianni su un tema così delicato. Tuttavia conferma che, nella deliberazione della Corte dei Conti, viene messa a nudo l'assoluta criticità della situazione complessiva delle finanze dell'Ente.

Alle ore 18,45 entra nella Sala il Consigliere Montoro.

Al termine del dibattito;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che, giusta nota prot. n. 5177/2012, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 5630 del 17.10.2012, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – ha trasmesso a questo Comune la deliberazione n. 206/2012, recante ad oggetto la pronuncia sul Rendiconto per l'esercizio 2010 del Comune di Soveria Mannelli;

**CHE**, nella nota di cui sopra, era rappresentato l'obbligo dello stesso Ente di comunicare alla Sezione le conseguenti determinazioni assunte dall'organo consiliare "*al fine di consentire l'espletamento degli ulteriori adempimenti di competenza*";

**ATTESO** che siffatta deliberazione è intervenuta, in Camera di Consiglio, in esito all'esame della documentazione prodotta dall'organo di revisione dell'Ente ed acquisita al prot. n. 7458 del 15.11.2011 della Corte, nonché al successivo contraddittorio instauratosi tra lo stesso revisore e la Sezione Regionale di Controllo fino alla produzione, da ultimo, delle controdeduzioni, a firma congiunta del Sindaco e del Revisore dei Conti, datate 15.05.2012, prot. n. 2626;

**RILEVATO** che le censure della Corte dei Conti ineriscono una molteplicità di aspetti gestionali riscontrati nell'esercizio 2010 e sono così sintetizzabili, punto per punto:

- **Termini approvazione Rendiconto**
- **Indicatori di deficitarietà strutturale**
- **Verifica degli equilibri di bilancio**
- **Risultato di cassa**
- **Gestione dei residui e servizi c/terzi**

- **Tempestività dei pagamenti**
- **Organismi partecipati**
- **Verifica della capacità di indebitamento**
- **Spese per il personale**
- **Contrattazione integrativa**
- **Verifiche sul Conto del Patrimonio**

CHE, in particolare, siffatte censure sono così sintetizzabili:

**A) Termini approvazione Rendiconto**

Viene censurata la tardiva approvazione del Rendiconto 2010 in violazione del termine legislativo (30 aprile), ritardo che, di fatto, “ha impedito al Consiglio Comunale di conoscere tempestivamente il risultato di amministrazione che presenta un sostanziale saldo negativo e di adottare, conseguentemente, le necessarie misure di riequilibrio entro la data del 30 settembre fissata dall’art. 193, comma 2, TUEL.

**B) Indicatori di deficitarietà strutturale**

Viene censurato il superamento, nella tabella dei parametri di deficitarietà strutturale, di ben tre parametri su dieci, dal quale dato si evince, quale elemento di maggiore criticità, “l’incapacità di realizzare nell’anno la massa attiva delle entrate proprie derivanti dalle entrate tributarie ed extratributarie al netto dell’addizionale IRPEF”. Altro indicatore negativo, inoltre, viene individuato nella presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate.

**C) Verifica degli equilibri di bilancio**

Sul punto ci sono diversi ordini di censure. La prima riguarda l’esatta allocazione in bilancio delle entrate derivanti dal rilascio dei permessi per costruire (che non può essere quella delle “entrate tributarie”, come concepito nel Bilancio 2010) nonché la violazione dell’art. 2, comma 8, della Legge n. 244/2007 inerente le modalità di utilizzazione di siffatti proventi. Una seconda censura riguarda la circostanza che nel Bilancio 2010 entrate di carattere eccezionale (per un importo di € 25.305,00) finanziano spese correnti, anziché essere finalizzate a spese di investimento o a spese correnti di carattere straordinario. Si richiama, infine, l’attenzione sulla scarsa attendibilità delle entrate relative ai titoli I e III, in particolar modo per quel che attiene la TARSU ed il servizio idrico integrato, là dove si riscontrano riscossioni nettamente inferiori rispetto agli accertamenti.

**D) Risultato di cassa**

Una prima censura riguarda, per quel che concerne il ricorso ad anticipazioni di tesoreria (per n. 221 giorni), uno scoperto a chiusura di esercizio pari ad € 348.843,76. Altra censura inerisce la violazione dell’art. 222 del D. Lgs. 267/00 circa la irregolare contabilizzazione delle anticipazioni di tesoreria evincibile dalle scritture contabili. Al riguardo è precisato che, trattandosi di una forma di “indebitamento per cassa”, gli accertamenti, le riscossioni e gli impegni per anticipazione di cassa debbono necessariamente equivalersi “potendo eventualmente verificarsi solo uno scostamento tra impegni e pagamenti, quale differimento nel rimborso del prestito attivato”.

**E) Gestione dei residui e servizi c/terzi**

Il punto contiene più censure. Una prima concerne la presenza di insussistenze di residui attivi afferenti ai servizi per conto terzi non compensati da eguali eliminazioni dei residui

passivi. Una seconda censura si riferisce, inoltre, all'imputazione al servizio c/terzi di compensazioni di assoluta competenza della parte effettiva del bilancio (segue una robusta esemplificazione di voci), la qual cosa costituisce una grave irregolarità contabile - con conseguente responsabilità a carico del Responsabile del Servizio Finanziario – nonché condizione elusiva del rispetto del pareggio finanziario di bilancio “nonché degli equilibri finanziari da determinarsi attraverso la corretta imputazione di voci di entrata e spesa nelle pertinenti partizioni di bilancio”. Altra conseguenza dell'erronea contabilizzazione del servizio c/terzi è il contrasto con la previsione dell'art. 168 del D. Lgs. 267/00.

**F) Tempestività dei pagamenti**

Sul punto, giusta l'adozione della deliberazione della Giunta comunale n. 43/2012 (evidentemente non retroattiva), la censura concerne l'esercizio 2010, stante l'inottemperanza, in quell'esercizio finanziario, alle misure indicate nell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009.

**G) Organismi partecipati**

Si rappresenta, al riguardo, un'analisi consiliare circa la convenienza economica al mantenimento delle partecipazioni dell'Ente nelle Società di cui alla delibera C.C. n. 5 del 16 febbraio 2009, adottata in ottemperanza all'art. 3, comma 27, della Legge 244/2007.

**H) Verifica della capacità di indebitamento**

Le censure, sul punto, concernono interamente la “rinegoziazione dei mutui” posta in essere dal Consiglio Comunale giusta delibera n. 26 dell'8 novembre 2010, giudicata non chiara rispetto al principio contabile n. 2 punto 23 – ultimo periodo -, là dove è previsto che “ai fini del mantenimento dell'equilibrio patrimoniale è opportuno commisurare il periodo di ammortamento dell'indebitamento con il presumibile periodo nel quale gli investimenti correlati potranno produrre la loro utilità”. E', inoltre, rilevata l'incoerenza dell'operazione di ristrutturazione del debito con il disposto normativo di cui all'art. 41, comma 2, della Legge n. 448/2001, ove si richiede esplicitamente che l'operazione determini una riduzione del valore finanziario delle nuove passività.

**I) Spese per il personale**

Si richiede, sul punto, di chiarire in modo dettagliato la natura delle spese – pari a complessivi € 182.533,80 - computate alla voce “spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati” portate in detrazione ai fini della determinazione del limite ex art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006.

**J) Contrattazione integrativa**

Si rileva, sul punto, la palese violazione della normativa vigente in materia di contrattazione integrativa, richiamando l'obbligo della prodromica conclusione di siffatta contrattazione rispetto all'applicazione degli istituti contrattuali oggetto della stessa.

**K) Verifiche sul Conto del Patrimonio**

Si rileva la non attendibilità dei valori riportati nel Conto patrimoniale 2010. In particolare, la censura concerne la non conciliabilità del valore indicato a titolo di “debiti per anticipazione di cassa” – pari ad € 352.958,21 – rispetto al valore dello scoperto di cassa risultante dalle scritture contabili – pari, questo, ad € 348.843,76. Altra censura riguarda l'irregolare contabilizzazione tra i debiti per “anticipazione di cassa” di un valore pari ad € 4.038,52 quale residuo per “rimborso quota capitale mutui”.

**PRESO ATTO** che il dispositivo della citata deliberazione n. 206/2012 richiede la trattazione consiliare delle criticità rilevate nella stessa, al fine di adottare le eventuali misure correttive, le quali assumono rilievo anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

**VISTA** la Relazione all'uopo predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario di concerto con l'organo di revisione contabile dell'Ente;

**RITENUTO** di recepire integralmente e di fare proprie le determinazioni riportate nella predetta Relazione;

**VISTI:**

- Il D. Lgs. 267/00;
- L'art. 1, comma 166 e segg., della legge n. 266/2005;
- La Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- Il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 149;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli ex art. 49 del D. Lgs. 267/00;

**CON VOTI** favorevoli n. 11 ed astenuti n. 2 (Sirianni Angelo; Sirianni Leonardo), resi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- **Di richiamare** la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
- **Di adottare**, sulla scorta dei rilievi e delle criticità riscontrati al Rendiconto 2010 nella delibera n. 206/2012 adottata dalla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria – nella seduta dell'11 ottobre 2012 nonché preso atto della Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente (allegata alla presente sub "A"), le seguenti misure, che, a seconda dei punti, sono, in parte, meramente dichiarative, ed in parte, correttive:

#### **A) Termini approvazione Rendiconto**

Occorre rilevare, ribadendo le ragioni contingenti del "ritardo" evidenziate nelle controdeduzioni, che soltanto grazie a siffatto "ritardo" si è scongiurata l'approvazione asettica di un Rendiconto 2010 – quale espresso dalla Giunta Comunale della vecchia amministrazione – oggettivamente censurabile ed errato. Il disavanzo di amministrazione, che ne è derivato, è stato ripianato nella stessa seduta consiliare nella quale si è dato corso all'approvazione del Rendiconto in sede di verifica attuazione programmi e salvaguardia equilibri di bilancio ex art. 193 del D. Lgs. 267/00. Rimane il fatto che il termine di cui agli artt. 227 e 151 dello stesso D. Lgs. 267/00 deve essere rispettato per garantire con avvedutezza gli equilibri di bilancio, in quanto "processo di pianificazione e di controllo".

#### **B) Indicatori di deficitarietà strutturale**

Il Consiglio Comunale richiede all'Ufficio Finanziario ed all'Amministrazione comunale di rimuovere, nel futuro prossimo, la cause che hanno determinato il superamento della soglia dei tre parametri deficitari rilevati ai sensi del Decreto del Ministro dell'Interno 24 settembre 2009.

In particolare, lo sforzo massimo da produrre sarà quello di ottimizzare, in capo a ciascun esercizio finanziario, la riscossione delle entrate proprie, siano esse di natura tributaria che extratributaria. Tale accortezza, che è pressoché ineludibile e che è alla base della cronica carenza di cassa in cui versa l'Ente, sarà la condizione, del pari, per evitare l'altro indicatore di precarietà, segnalato dalla

Corte dei Conti, ossia la presenza di anticipazioni di tesoreria non rimborsate al termine dell'esercizio finanziario.

### **C) Verifica degli equilibri di bilancio**

Il Consiglio Comunale prende atto che si è provveduto, nel 2011, a rimuovere le cause che hanno determinato l'irregolare contabilizzazione delle entrate per contributo per permesso di costruire, prestando attenzione anche alla finalizzazione di tali entrate.

### **D) Risultato di cassa**

L'Ufficio Finanziario, a partire dall'esercizio 2011, si sta adoperando, come si evince dalla Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e dell'organo di revisione contabile, a porre in essere ogni intervento idoneo a garantire una maggiore attendibilità delle previsioni di bilancio, garantendo la realizzazione in termini di cassa nell'esercizio di competenza. Del pari, lo stesso Ufficio sta ponendo in essere ogni accortezza per evitare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria che determinino il formarsi di scoperti di cassa non rimborsati alla fine dell'esercizio, sforzandosi di garantire la corretta rilevazione contabile delle operazioni di anticipazione ai sensi degli artt. 195 e 222 del D. Lgs. 267/00.

### **E) Gestione dei residui e servizi c/terzi**

Per quanto sia stato già fatto in sede di approvazione del Rendiconto 2011 nonché di verifica delle condizioni per la costituzione del Fondo Svalutazione Crediti, il Consiglio invita l'Ufficio Finanziario a determinare le condizioni per un'ulteriore verifica straordinaria dei residui attivi e passivi, specie se di vecchia formazione, assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili e garantendo la certezza dei dati finanziari.

Per quel che concerne i rilievi e le gravi censure della Corte dei Conti circa la corretta gestione del servizio c/terzi, si da atto che l'Ufficio Finanziario è già massicciamente intervenuto sull'irregolare contabilizzazione delle relative poste di bilancio e sulla riscontrata erronea allocazione di molte di esse, ponendo in essere, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione 2012 i richiesti interventi correttivi volti a fare rientrare i movimenti finanziari relativi in fattispecie non normativamente ben determinate (art. 168 TUEL – principio contabile n. 2, postulati 25 e 61).

### **F) Tempestività dei pagamenti**

Nell'esercizio 2012 sono state approvate le misure organizzative di cui è parola, giusta delibera G.C. n. 43/2012, volte a garantire la tempestività dei pagamenti di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009.

### **G) Organismi partecipati**

Il Consiglio Comunale informa che è in corso un'attenta ricognizione delle Società partecipate al fine di verificare in concreto la convenienza economica al relativo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007.

### **H) Verifica della capacità di indebitamento**

La rinegoziazione dei mutui è un'operazione posta in essere dal precedente Consiglio Comunale, peraltro osteggiato dall'attuale maggioranza (allora opposizione). Si ritiene che siano oggettivamente valide le analisi e le criticità rilevate dalla Corte dei Conti sull'operazione posta in essere, in quanto dagli atti non si evince alcuna valutazione conforme al principio contabile n. 2 –

punto 23 – ultimo periodo, nonché coerente col disposto normativo di cui all'art. 41, comma 2, della legge n. 448/2001.

#### **I) Spese per il personale**

Nel prospetto sotto riportato c'è il dettaglio sulla natura delle spese computate alla voce “spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati” e, come tali, portate in detrazione ai fini della determinazione del limite ex art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006.

Nel prospetto appresso riportato c'è il dettaglio sulla natura delle spese computate alla voce “spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati” e, come tali, portate in detrazione ai fini della determinazione del limite ex art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006:

<b>Denominazione componenti da escludere</b>	<b>Importo</b>
Spese di personale a carico di finanziamenti comunitari o privati	182.533,80
Spese per il lavoro straordinario con rimborso a carico di altri Enti	
Spese per la formazione e rimborsi per missione	592,94
Spese per il personale trasferito dalla Regione per l'esercizio di funzioni delegate	
Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	3410,14
Spese per il personale appartenente alle categorie protette	
Spese per il personale comandato presso altre Amministrazioni	39.547,52
Spese per personale stagionale finanziato con i proventi per violazione del codice della strada	
Incentivi per la progettazione	
Incentivi per il recupero ICI	
Diritto di rogito	
<b>Totale</b>	<b>226.084,40</b>

#### **J) Contrattazione integrativa**

Si prende atto sul punto della tempistica segnalata dalla Corte dei Conti, richiedendo alle parti coinvolte nella contrattazione decentrata integrativa un pieno rispetto della stessa per il futuro.

#### **K) Verifiche sul Conto del Patrimonio**

La consistenza finale dei “debiti per anticipazioni di cassa” indicata è 352.958,21 (non come rilevato dalla Corte 382.958,21) e coincide con il residuo passivo della voce “anticipazioni di cassa” del Conto del bilancio 2010. Si conferma il valore del Titolo III riportato nel prospetto analisi “anzianità” dei residui passivi, in quanto oltre al residuo per “anticipazioni di cassa” risulta un residuo per “rimborso quote ammortamento mutui” di € 4.038,52.

- **Di trasmettere** copia della presente alla Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Calabria.-

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **29/11/2012**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>04/12/2012</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**Sig. CERRA RAFFAELLO**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **15** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **15**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 14/12/2012 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **14/12/2012**

Il Segretario Comunale  
**Dott. Paolo LO MORO**